

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3165

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1992, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

(V. Stampato Camera n. 5520)

e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PICCIRILLO; VAIRO

(V. Stampati Camera nn. 5415 e 5988)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1992*

**Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di
procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70
dell'ordinamento giudiziario**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate

con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.